

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

| | | |
|------------|---------------|-------------|
| Anno: 2016 | Numero: 11388 | Sezione: IV |
|------------|---------------|-------------|

Soggetto imputato

| | | | |
|---------------------------|--|----------|-----------|
| Datore di lavoro pubblico | <input checked="" type="checkbox"/> Datore di lavoro privato | C.S.E. | Dirigente |
| Responsabile dei lavori | Committente | Preposto | R.S.P.P. |
| Lavoratore | Altro: | | |

Esito

| | | | | |
|--|----------------|-----------------|-----------------------------------|--|
| Assoluzione | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Condanna: | pena detentiva | pena pecuniaria | pena sia detentiva che pecuniaria | <input checked="" type="checkbox"/> pena non specificata |
| Concorso di colpa del soggetto leso: no | | | | |
| Risarcimento alla costituita parte civile: non specificato | | | | |
| Altro: non specificato | | | | |
| Quantum: non specificato | | | | |
| Gradi precedenti | | | | |
| 1°Grado: non specificato | | | | |
| 2°Grado: Corte di Appello di Brescia conferma sentenza primo grado | | | | |
| Precedente giudizio di Cassazione: no | | | | |
| Corte di Appello in sede di rinvio: no | | | | |

Classificazione dell'evento

| | | | | |
|--|---|----------------------------|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Infortunio | Malattia | Non riguarda un infortunio | | |
| Tipo di evento: | <input checked="" type="checkbox"/> Danno materiale | | Mancata tutela | |
| Tipo di infortunio: | lesioni | | <input checked="" type="checkbox"/> morte | |

Fattispecie

| |
|---|
| durante i lavori di rifacimento della copertura di un tetto di un fabbricato, precipitava per circa 3,5 metri, riportando gravi lesioni a seguito delle quali decedeva il 27.11.2007. |
|---|

Soggetto leso

| | | | | |
|---|-----------|--------------------------|--------------|--------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Operaio | Artigiano | Impiegato | Imprenditore | Salute & Sicurezza |
| Altro: | | Ulteriori soggetti lesi: | | |

Tipologia del luogo di avvenimento

| | | | |
|--|----------|---|--------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Cantiere | Fabbrica | Ufficio | Altro: |
| Pubblico | | <input checked="" type="checkbox"/> Privato | |

Principio di diritto

| |
|---|
| <p>La mancanza di un formale rapporto di lavoro tra la vittima e l'imputato non può certo escludere la responsabilità dell'imputato poiché la normativa antinfortunistica tutela la sicurezza di tutte le forme di lavoro, anche quando non sussista un formale rapporto di lavoro e quindi anche con riguardo a chi collabora saltuariamente (v. in termini, Sezione IV, 1 aprile 2010). In punto di condotta colposa va infatti ricordato che, proprio in tema di violazione di normativa antinfortunistica, per "ambiente di lavoro" deve intendersi tutto il luogo o lo spazio in cui l'attività lavorativa si sviluppa ed in cui, indipendentemente dall'attualità dell'attività, coloro che siano autorizzati ad accedere nel cantiere e coloro che vi accedano per ragioni connesse all'attività lavorativa, possono recarsi o sostare anche in momenti di pausa, riposo o sospensione del lavoro (Sezione IV, 19 febbraio 2015, n. 18073). E' pacifico che la normativa antinfortunistica si applica non solo ai lavoratori subordinati, ma anche ai soggetti ad essi normativamente equiparati, tra i quali rientrano i soci anche di fatto che prestino la loro attività per conto della società; e si applica altresì per garantire la sicurezza anche delle persone estranee che possano trovarsi occasionalmente nei luoghi di lavoro e, potenzialmente, nella situazione di pericolo (Sezione III, 3 marzo 2009, n. 17218; Sezione IV, 1 luglio 2009, n. 37840). Proprio dal fatto che le disposizioni prevenzionali sono da considerare emanate nell'interesse di tutti, finanche degli estranei al rapporto di lavoro, occasionalmente presenti nel</p> |
|---|

medesimo ambiente lavorativo, a prescindere, quindi, da un rapporto di dipendenza diretta con il titolare dell'impresa, consegue che, in caso di lesioni e di omicidio colposi, perché possa ravvisarsi l'ipotesi del fatto commesso con violazione delle norme dirette a prevenire gli infortuni sul lavoro, è necessario e sufficiente che sussista tra siffatta violazione e l'evento dannoso un legame causale, il quale ricorre tutte le volte che il fatto sia ricollegabile alla inosservanza delle norme stesse secondo i principi dettati dagli articoli 40 e 41 c.p.: in tale evenienza, quindi, dovrà ravvisarsi l'aggravante di cui agli articoli 589, comma 2, e 590, comma 3, c.p., nonché il requisito della perseguibilità d'ufficio delle lesioni gravi e gravissime, ex articolo 590, ultimo comma, c.p., anche nel caso di soggetto passivo estraneo all'attività ed all'ambiente di lavoro, purché la presenza di tale soggetto nel luogo e nel momento dell'infortunio non abbia tali caratteri di anormalità, atipicità ed eccezionalità da far ritenere interrotto il nesso eziologico tra l'evento e la condotta inosservante e purché, ovviamente, la norma violata miri a prevenire incidenti come quello in effetti verificatosi (v. Sezione IV, 6 novembre 2009, n.43966).

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della suprema Corte di Cassazione)

| | |
|--|---|
| X Rigetto del ricorso | Ricorso inammissibile |
| Annullamento: | <i>senza rinvio</i> <i>con rinvio</i> <i>con rinvio ai soli fini civili</i> |
| Dispositivo: Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre alla rifusione delle spese processuali in favore delle parti civili costituite, liquidate in €.4.000,00. | |

Note

I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da ERVET s.p.a. ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.